

	ALLEGATO "E" AL N. 10.397 di RACCOLTA	
	STATUTO	
	della Associazione	
	"aBRCAdabra Ente del Terzo Settore"	
	Articolo 1 - Denominazione	
	1.1 Esiste un'associazione denominata "aBRCAdabra Ente del	
	Terzo Settore" per brevità anche "aBRCAdabra ETS" (di segui-	
	to "Associazione"). Di tale denominazione comprensiva della	
	locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS"	
	farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunica-	
	zioni al pubblico.	
	L'Associazione si ispira e applica i principi del Terzo Set-	
	tore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)	
	e, in quanto compatibili, del codice civile.	
	Articolo 2 - Sede e durata	
	2.1 La Associazione ha sede legale in Settimo Milanese (MI),	
	Via IV novembre n. 54.	
	2.2 L'Associazione, con deliberazione del Consiglio Diretti-	
	vo, potrà istituire, modificare e/o sopprimere, delegazioni	
	e uffici, sia in Italia che all'estero.	
	2.3 L'Associazione ha durata illimitata.	
	Articolo 3 - Finalità e attività	
	3.1 L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue e-	
	sclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità	

	sociale mediante lo svolgimento e l'esercizio, in via esclu-	
	siva o principale, di attività di interesse generale ai sen-	
	si del D. Lgs. 117/2017, in forma di azione volontaria o di	
	erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutua-	
	lità o di produzione o scambio di beni o servizi.	
	In particolare, l'Associazione si propone di sostenere con	
	attività specifiche le persone portatrici delle varianti pa-	
	togenetiche BRCA1 e BRCA2 e/o mutazioni di altri geni con ca-	
	ratteristiche simili. Il predetto scopo è perseguito attra-	
	verso lo svolgimento delle attività di seguito elencate, per	
	migliorare la qualità di vita, lo sviluppo dell'autonomia e	
	della dignità delle persone che vivono in condizioni di disa-	
	gio e di emarginazione personale in quanto affette da uno	
	stato psico-fisico alterato, viziato e/o compromesso.	
	3.2 Per il perseguimento delle suddette finalità la Associa-	
	zione svolge le attività di interesse generale di cui	
	all'art. 5, comma 1, lettere a), c), i), u) e w), del D.Lgs	
	117/2017, e precisamente:	
	(i) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successi-	
	ve modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui	
	alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno	
	2016 n. 112, e successive modificazioni, ai sensi della let-	
	tera a) dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017;	
	(ii) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presi-	

	dente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblica-	
	to nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e suc-	
	cessive modificazioni, ai sensi della lettera c) dell'art. 5	
	D. Lgs. 117/2017;	
	(iii) organizzazione e gestione di attività culturali, arti-	
	stiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,	
	anche editoriali (con esclusione della stampa di giornali	
	quotidiani), di promozione e diffusione della cultura e del-	
	la pratica del volontariato e delle attività di interesse ge-	
	nerale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, ai sensi	
	della lettera i) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n.	
	117/2017;	
	(iv) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.	
	166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, be-	
	ni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di atti-	
	vità di interesse generale a norma del presente articolo, ai	
	sensi della lettera u) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;	
	(v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	pubblici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del	
	D. Lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e del-	
	le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tem-	
	pi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e	
	i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	

	266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ai sensi della let-	
	tera w) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017.	
	In particolare, l'Associazione persegue le suddette finalità	
	e svolge le attività di interesse generale mediante la rea-	
	lizzazione di azioni volte, in via esemplificativa e non e-	
	saustiva, a:	
	a. promuovere, anche in collaborazione con istituzioni pub-	
	bliche e private, attività di ricerca scientifica e di stu-	
	dio per l'approfondimento delle conoscenze scientifiche cir-	
	ca i modelli e le tecniche di intervento nell'ambito della	
	patologia;	
	b. organizzare e condurre percorsi rivolti alla formazione	
	professionale dei soggetti coinvolti al fine del raggiungi-	
	mento degli scopi;	
	c. promuovere la salute ed il miglioramento delle condizioni	
	sociali e/o sanitarie mediante la progettazione, realizzazio-	
	ne e valutazione di programmi specializzati di consulenza,	
	di sostegno, di ricerca e di altri interventi rivolti a sog-	
	getti con bisogni di salute connessi alle varianti patogene-	
	tiche BRCA1 BRCA2, e/o mutazioni di altri geni con caratteri-	
	stiche simili anche mediante l'erogazione gratuita di dispo-	
	sitivi medici e/o prodotti medicali, sanitari ed estetici;	
	d. fornire alle persone portatrici delle varianti patogeneti-	
	che BRCA1 e BRCA2 e quelle ad esse correlate e/o mutazioni	
	di altri geni con caratteristiche simili, sane o malate, ai	

	loro familiari supporto, anche di tipo psicologico, e infor-	
	mazioni attraverso progetti educativi e la condivisione di e-	
	sperienze;	
	e. sensibilizzare l'opinione pubblica sulla natura e l'impat-	
	to della variante patogenetica dei geni BRCA sulla qualità	
	della vita e sulla necessità di intervenire precocemente nel-	
	la ricerca e nel trattamento delle persone portatrici delle	
	varianti patogenetiche BRCA1 e BRCA2 e quelle ad esse corre-	
	late e/o mutazioni di altri geni con caratteristiche simili,	
	richiamando l'attenzione degli organi legislativi ed ammini-	
	strativi dello Stato e degli Enti Locali e degli interlocuto-	
	ri politici e tutti i portatori d'interesse coinvolti;	
	f. sensibilizzare sulla necessità di promuovere nuove tera-	
	pie e sostegni per pazienti portatori delle varianti patoge-	
	netiche BRCA1 e BRCA2 e quelle ad esse correlate e/o mutazio-	
	ni di altri geni con caratteristiche simili;	
	g. segnalare alle predette Autorità Competenti le necessità	
	e/o carenze di strutture e servizi specializzati per le per-	
	sone;	
	h. organizzare pubblici convegni, seminari e pubblicazioni	
	relativi alle tematiche predette;	
	i. promuovere lo studio dei vari problemi in tutti i loro a-	
	spetti, favorendo lo sviluppo di una dimensione interdisci-	
	plinare e dando adeguato rilievo allo scambio di dati scien-	
	tifici ed informazioni, a livello nazionale ed internaziona-	

	le;	
	j. promuovere raccolte di fondi per sostenere i progetti di	
	ricerca e altre iniziative volte a sostenere i bisogni delle	
	persone portatrici delle varianti patogenetiche BRCA1/2 (e/o	
	altri geni con caratteristiche simili) e ai loro familiari	
	nonché le attività di interesse generale descritte ai punti	
	precedenti;	
	k. collaborare con i centri ospedalieri ed interagire con al-	
	tre Associazioni e/o Enti che operano nello stesso settore;	
	l. istituire borse di studio destinate agli studenti merite-	
	voli non abbienti e/o a giovani che realizzino progetti nei	
	settori oggetto delle finalità statutarie.	
	Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento del-	
	le finalità e degli scopi statutari, l'Associazione potrà	
	svolgere le attività statutarie oltre che in Italia anche in	
	altri Paesi, stipulare accordi di collaborazione con organi-	
	smi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, con or-	
	ganizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la	
	partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istitu-	
	zioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o u-	
	tili per il conseguimento delle proprie finalità.	
	3.3 L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle	
	di interesse generale sopra indicate, purchè secondarie e	
	strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti	
	definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del	

	D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo	
	dell'Associazione.	
	3.4 L'Associazione può inoltre svolgere attività di raccolta	
	fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interes-	
	se generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasci-	
	ti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; può	
	realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organiz-	
	zata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubbli-	
	co o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi	
	di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, in-	
	clusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di	
	verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sosteni-	
	tori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con	
	decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,	
	sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D. Lgs.	
	117/ 2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.	
	Articolo 4 - Associati	
	4.1 Sono Associati dell'Associazione:	
	. coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in	
	qualità di Associati fondatori; e	
	. coloro che, persone fisiche o giuridiche o enti anche del	
	Terzo Settore, condividendo le finalità della stessa e il Co-	
	dice Etico, partecipano alle attività dell'Associazione con	
	la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, non ver-	
	sino in una delle ipotesi di incompatibilità ivi comprese	

	quelle previste tra le cause di esclusione, facciano richie-	
	sta di ammissione mediante domanda scritta al Consiglio Di-	
	rettivo con indicazione:	
	. delle generalità dell'associato (se persona fisica: nome,	
	cognome, residenza e/o domicilio, data e luogo di nascita,	
	codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di po-	
	sta elettronica e/o posta elettronica certificata; se perso-	
	na giuridica: ragione sociale, partita iva/codice fiscale,	
	sede, dati del legale rappresentante, recapiti telefonici e	
	indirizzo di posta elettronica certificata, visura camerale	
	aggiornata);	
	. della dichiarazione di conoscere e accettare integralmente	
	e l'impegno ad osservare il presente Statuto, gli eventuali	
	Regolamenti Interni e le deliberazioni prese dagli organi so-	
	ciali.	
	Non possono essere Associati dell'Associazione coloro che a-	
	deriscano ad altre Associazioni e/o Enti, aventi scopo analo-	
	go od affine, o assumono la qualifica di componenti dell'or-	
	gano amministrativo in altra Associazione e/o Ente e/o So-	
	cietà e/o Impresa, aventi scopo analogo od affine, il tutto	
	salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea degli Associati.	
	4.2 L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo - se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità	
	perseguite e le attività di interesse generale svolte - co-	
	municata all'interessato e annotata nel libro degli associa-	

	ti tenuto a cura del Consiglio Direttivo.	
	In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessan-	
	ta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indi-	
	cazione delle motivazioni. L'interessato nei sessanta giorni	
	successivi dalla ricezione del diniego può chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione	
	della prima convocazione utile.	
	4.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare la suddivisione de-	
	gli Associati in categorie in base all'ammontare della quota	
	e dei contributi versati a sostegno dell'Associazione. In o-	
	gni caso tutti gli Associati, a prescindere dalla categoria	
	di appartenenza, hanno i medesimi diritti e doveri.	
	Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci	
	5.1 Tutti gli Associati hanno il diritto:	
	- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamen-	
	to della quota associativa) e di votare;	
	- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione in-	
	tende attuare gli scopi sociali e partecipare a tutte le at-	
	tività promosse dall'Associazione;	
	- di eleggere gli organi sociali e candidarsi per le cariche	
	associative;	
	- di esaminare i libri dell'Associazione (libro degli asso-	
	ciati, libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee,	
	libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministra-	
	tivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi	

	sociali) previa richiesta scritta da inviare all'organo che	
	ne cura la tenuta, che dovrà dare riscontro entro 30 (tren-	
	ta) giorni dalla richiesta e consentirà l'esame presso la se-	
	de dell'Associazione con facoltà di estrarne copia.	
	Il regolamento dell'Associazione potrà contenere una disci-	
	plina di maggior dettaglio.	
	5.2 Tutti gli Associati sono obbligati:	
	- a osservare le norme del presente statuto, le deliberazio-	
	ni adottate dagli organi sociali e gli eventuali regolamenti	
	interni;	
	- a versare la quota associativa annuale, secondo l'importo,	
	le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti;	
	- a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Asso-	
	ciatione secondo le proprie disponibilità e capacità;	
	- a mantenere un comportamento conforme alle finalità	
	dell'organizzazione, secondo quanto indicato nel Codice Eti-	
	co, e mantenere un comportamento corretto sia nelle relazio-	
	ni interne con gli altri Associati che con i terzi e astener-	
	si da qualsiasi atto che possa nuocere o arrecare pregiudi-	
	zio all'Associazione.	
	5.3 Le quote e i contributi versati non sono in alcun modo	
	ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto	
	associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La	
	qualità di socio non è trasmissibile, non è rimborsabile, nè	
	rivalutabile. E' esclusa la temporanea partecipazione all'As-	

	sociazione alla vita associativa.	
	L'Associato uscente non potrà chiedere la restituzione di	
	tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo tra-	
	scorso. L'Associato che abbia cessato di appartenere all'As-	
	sociazione non ha alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	5.4 La qualifica di Associato deve risultare dal libro degli	
	Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.	
	La qualità di associato si perde nei seguenti casi:	
	- per morte, estinzione, scioglimento;	
	- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata o pec	
	al Consiglio Direttivo;	
	- per esclusione.	
	L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, per gravi motivi,	
	ivi compresi nei casi di grave inadempimento degli obblighi	
	assunti da parte dell'Associato a favore dell'Associazione;	
	grave inosservanza del presente statuto, degli eventuali re-	
	golamenti, delle deliberazioni degli organi sociali competen-	
	ti o del Codice Etico; comportamenti o azioni dell'Associato	
	ritenuti contrastanti con le finalità associative o lesive	
	dell'interesse dell'Associazione; qualora l'Associato manten-	
	ga una condotta contraria alle leggi od all'ordine pubblico;	
	qualora l'Associato abbia compiuto qualsiasi atto che possa	
	aver arrecato pregiudizio all'Associazione ivi compresi atti	
	che possano arrecare un danno all'immagine dell'associazio-	
	ne; nel caso di morosità nel versamento della quota associa-	

	tiva protrattasi oltre al termine stabilito dal Consiglio Di-	
	rettivo; coloro che aderiscano ad altre Associazioni e/o En-	
	ti, aventi scopo analogo od affine, o assumono la qualifica	
	di componenti dell'organo amministrativo in altra Associazio-	
	ne e/o Ente e/o Società e/o Impresa, aventi scopo analogo od	
	affine, salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea degli	
	Associati, nel caso di interdizione e inabilitazione dell'As-	
	sociato, o di altre cause che non consentano allo stesso di	
	contribuire al conseguimento delle finalità dell'Associazio-	
	ne.	
	La deliberazione di esclusione deve essere notificata all'as-	
	sociato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data	
	della delibera. Avverso il provvedimento di esclusione l'As-	
	sociato interessato può proporre ricorso all'autorità giudi-	
	ziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notifica-	
	ta la deliberazione.	
	La perdita della qualità di associato comporta l'automatica	
	decadenza dalle eventuali cariche associative ricoperte.	
	Articolo 6 - Patrimonio	
	6.1 Il Patrimonio della Associazione è costituito:	
	a) dal fondo di dotazione;	
	b) dai beni immobili acquistati dall'Associazione;	
	c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione	
	espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremen-	
	to del patrimonio;	

	d) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qual-	
	siasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento	
	del Patrimonio;	
	e) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti	
	ai successivi esercizi;	
	f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di	
	gestione.	
	6.2 La Associazione finanzia le proprie attività con:	
	a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del pa-	
	trimonio;	
	b) le quote associative e i contributi degli associati;	
	c) le erogazioni liberali, i contributi pubblici e privati,	
	eredità e legati;	
	d) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte	
	del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento	
	del patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;	
	e) i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di	
	interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art.	
	6 del D.Lgs. 117/2017;	
	f) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art.	
	7 del D.Lgs. 2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi ef-	
	fettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di	
	modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di	
	celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;	
	g) ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e	

	nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.	
	Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività	
	statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità	
	civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Articolo 7 - Organi dell'Associazione	
	7.1 Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli Associati;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente, il Vice Presidente;	
	d) l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, se	
	nominati;	
	e) il Comitato Scientifico consultivo;	
	f) il Collegio dei Probiviri.	
	Articolo 8 - Assemblea	
	8.1 L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal	
	Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta in un an-	
	no, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, per l'ap-	
	provazione del bilancio di esercizio consuntivo e preventivo	
	e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Di-	
	rettivo e dell'Organo di Controllo.	
	L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il	
	Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia	
	fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.	
	8.2 Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indi-	
	cazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale)	

	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a	
	ogni associato, a mezzo lettera raccomandata o messaggio di	
	posta elettronica al domicilio o all'indirizzo di posta elet-	
	tronica dagli stessi comunicato all'associazione, almeno die-	
	ci giorni prima della data fissata per l'adunanza.	
	L'avviso di convocazione può fissare anche la data per la se-	
	conda convocazione e può, altresì, prevedere che l'assemblea	
	si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.	
	L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni	
	sono valide, anche senza convocazione formale, quando inter-	
	vengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e	
	l'Organo di Controllo, se nominato, e nessuno si oppone alla	
	trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.	
	8.3 Ogni associato ha diritto di partecipare e ha diritto ad	
	un voto decorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel Libro de-	
	gli associati. Ciascun Associato ha un voto.	
	Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato	
	mediante delega scritta.	
	Ogni associato non può essere portatore di più di tre dele-	
	ghe.	
	8.4 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche me-	
	diate mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni	
	di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a. che sia consentito al presidente della riunione di accer-	
	tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	

	della riunione, constatare e proclamare i risultati delle vo-	
	tazioni;	
	b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbaliz-	
	zazione;	
	c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	E' ammesso anche il voto per corrispondenza e in via elettro-	
	nica purché sia possibile verificare l'identità dell'associa-	
	to che vi partecipa e vota.	
	8.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Di-	
	rettivo ovvero in caso di sua assenza dalla persona designa-	
	ta dall'assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal	
	Segretario Generale se nominato o in caso di sua assenza dal-	
	la persona designata dall'assemblea.	
	8.6 In prima convocazione, l'assemblea è validamente costi-	
	tuita con la presenza in proprio o per delega della maggio-	
	ranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei	
	presenti in proprio o per delega.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto fa-	
	vorevole della maggioranza degli associati presenti in pro-	
	prio o per delega, qualunque sia il numero degli intervenuti.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei con-	

	siglieri e aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio e	
	in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministra-	
	tori non hanno diritto di voto.	
	Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto,	
	l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre	
	quarti degli associati in proprio o per delega e delibera	
	con la maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per de-	
	lega.	
	Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'asso-	
	ciatione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il vo-	
	to favorevole di almeno i tre quarti degli associati.	
	Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.	
	8.7 Qualora il numero degli associati sia superiore a cinque-	
	cento per le delibere che riguardano le modifiche dello sta-	
	tuto, potranno svolgersi, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del	
	D.Lgs. 117/2017, assemblee separate in ambito regionale o	
	provinciale. Le assemblee nomineranno uno o più delegati nel	
	rispetto del principio di proporzionalità tra numero di asso-	
	ciati e delegati. Il funzionamento delle assemblee separate	
	sarà disciplinato in uno specifico regolamento approvato	
	dall'assemblea.	
	8.8 Delle riunioni delle assemblee si redige processo verba-	
	le firmato dal presidente e dal segretario della riunione.	
	8.9 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, i compo-	

	nenti del Consiglio Direttivo, se ritenuto opportuno o neces-	
	sario anche i componenti dell'Organo di Controllo e il sog-	
	getto incaricato della revisione legale dei conti;	
	- approva il bilancio;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore,	
	e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- delibera sull'esclusione degli Associati;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello	
	Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea inoltre esercita le seguenti funzioni:	
	- nomina un Presidente Onorario;	
	- approva il Codice Etico;	
	- approva il regolamento soci e referenti regionali;	
	- approva il bilancio preventivo.	
	Articolo 9 - Consiglio Direttivo	
	9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo	
	composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri no-	
	minati tra gli associati che restano in carica tre esercizi	
	e scadono con l'assemblea che approva il bilancio relativo	

	al terzo esercizio e sono rieleggibili.	
	9.2 Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o	
	più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del	
	Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli attingendo al	
	primo nominativo per preferenze dei non eletti. In assenza	
	di un nominativo l'Assemblea provvede nella prima riunione u-	
	tile a nominare i sostituti. I consiglieri così nominati re-	
	stano in carica sino alla scadenza del Consiglio di cui fan-	
	no parte.	
	9.3 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a	
	mezzo lettera raccomandata, o messaggio di posta elettronica	
	al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dagli stes-	
	si comunicato all'associazione, almeno sette giorni prima	
	della riunione o, nei casi di urgenza almeno quarantotto ore	
	prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del	
	luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.	
	9.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazio-	
	ni sono valide, anche senza convocazione formale, quando in-	
	tervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Con-	
	trollo, se nominato.	
	9.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere	
	anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti con-	
	dizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a. che sia consentito al presidente della riunione di accer-	
	tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	

	della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;	
	c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	9.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.	
	Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.	
	9.7 E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo.	
	Qualora un consigliere non partecipi ai due terzi delle riunioni tenute nel corso di un intero esercizio sociale decade dalla carica.	
	9.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio nonché	

	all'ammontare della quota associativa.	
	Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presi-	
	dente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli inter-	
	venuti.	
	9.9 Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea degli	
	Associati. Tutti gli amministratori devono essere scelti tra	
	le persone fisiche dell'associazione ovvero indicate, tra i	
	propri associati, dagli enti associati. Si applica l'artico-	
	lo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibi-	
	lità e di decadenza. Gli amministratori, entro trenta giorni	
	dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizio-	
	ne nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando	
	per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data	
	di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali	
	di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando	
	se disgiuntamente o congiuntamente.	
	Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presiden-	
	te, il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesorie-	
	re, che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso, ove	
	a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli Associa-	
	ti.	
	Articolo 10 - Poteri del Consiglio Direttivo	
	10.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione	
	compresi, fra gli altri, quelli di:	

	a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;	
	b) convocare le assemblee;	
	c) nominare tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presi-	
	dente, il Segretario Generale e il Tesoriere determinandone	
	compiti e poteri;	
	d) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;	
	e) redigere il bilancio preventivo, consuntivo ed, eventual-	
	mente, quello sociale;	
	f) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il fun-	
	zionamento dell'Associazione;	
	g) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare e-	
	redità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle	
	erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Asso-	
	ciatione;	
	h) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singo-	
	li esercizi;	
	i) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, pro-	
	poste, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le	
	modifiche dello statuto;	
	j) negoziare e concludere con istituti di credito la conces-	
	sione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed	
	anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associa-	
	zione;	
	k) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, ga-	
	re o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque deno-	

	minate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;	
	l) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, so-	
	cietà, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, re-	
	ti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in	
	essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti	
	terzi;	
	m) nominare tra gli associati i "referenti regionali" stabi-	
	lendo compiti e funzioni;	
	n) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione	
	degli scopi statutari;	
	o) definire le attività diverse da quelle di interesse gene-	
	rale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;	
	p) autorizzare, se del caso, l'utilizzo della denominazione	
	"aBRCadabra" da parte di autonome associazioni che, nel set-	
	tore o nel territorio, nazionale o estero, in cui esercitano	
	la propria attività, perseguono le medesime finalità dell'As-	
	sociazione, stabilendone altresì le condizioni con apposite	
	convenzioni;	
	q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presen-	
	te statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri	
	organi.	
	10.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministra-	
	tori in conformità al presente statuto è generale. Il Consi-	
	glio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei	
	suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto dal	

	Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale e	
	da un eventuale ulteriore Consigliere; può nominare procura-	
	tori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei	
	limiti individuati con propria deliberazione assunta e depo-	
	sitata nelle forme di legge,	
	Articolo 11 - Presidente - Vice Presidente -	
	Presidente Onorario	
	11.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei	
	confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica tre eserci-	
	zi o comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha e-	
	letto e può essere rieletto.	
	Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le	
	riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle	
	deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di co-	
	ordinatore dei lavori dell'Associazione.	
	11.2 Il Presidente può nominare procuratori speciali per sin-	
	goli atti o categorie di atti.	
	11.3 Il Consiglio Direttivo nomina anche un Vice Presidente,	
	che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimen-	
	to di quest'ultimo, ove a tale nomina non abbia provveduto	
	l'Assemblea degli Associati.	
	La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	11.4 L'assemblea degli Associati può nominare un Presidente	
	Onorario al fine di attribuire all'Associazione un maggior	

	prestigio scientifico ed accademico.	
	Il Presidente Onorario viene scelto tra eminenti personalità	
	italiane e straniere distintesi in ambito scientifico.	
	Esso resta in carica fino a revoca o dimissioni, oppure per	
	la durata stabilita in sede di nomina ed è rieleggibile, la	
	carica è a titolo gratuito e non attribuisce lo status di as-	
	sociato. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, la re-	
	voca è consentita in ogni tempo, anche senza giusta causa e	
	senza necessità di motivazione.	
	L'Assemblea degli Associati all'atto della nomina determina	
	le attribuzioni a lui spettanti, con precisazione che nessu-	
	na delle competenze spettanti agli organi sociali dell'asso-	
	ciazione può essere attribuita al Presidente Onorario.	
	Il Presidente Onorario non costituisce un organo associativo.	
	Articolo 12 - Segretario Generale e Tesoriere	
	12.1 Il Segretario Generale può essere nominato dal Consi-	
	glio Direttivo, dura in carica per tre esercizi e potrà esse-	
	re rieletto, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assem-	
	blea degli Associati.	
	12.2 All'atto della nomina, il Consiglio stabilisce le fun-	
	zioni spettanti al Segretario Generale, nel rispetto della	
	disciplina di legge tempo per tempo vigente, in particolare	
	con riferimento alle norme inderogabili dettate nei confron-	
	ti degli Enti del Terzo Settore al fine dell'iscrizione nel	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	

	12.3 Il Tesoriere è nominato, ove opportuno, dal Consiglio	
	Direttivo, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assem-	
	blea degli Associati.	
	12.4 All'atto della nomina, il Consiglio stabilisce le fun-	
	zioni nel rispetto della disciplina di legge tempo per tempo	
	vigente, in particolare con riferimento alle norme inderoga-	
	bili dettate nei confronti degli Enti del Terzo Settore al	
	fine dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore.	
	Articolo 13 - Organo di Controllo e revisione legale	
	13.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocrati-	
	co, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del	
	D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora lo ritenga opportuno.	
	13.2 L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi e i	
	suoi componenti possono essere rinominati.	
	13.3 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si ap-	
	plica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti	
	tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del	
	Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti re-	
	quisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	13.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Leg-	
	ge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	

	e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di	
	Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'os-	
	servanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia sta-	
	to redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il	
	bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto	
	dall'organo di controllo.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezio-	
	ne e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli ammi-	
	nistratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari.	
	Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs	
	117/2017, l'Assemblea può attribuire la revisione legale dei	
	conti all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere	
	costituito da revisori legali iscritti nell'apposito regi-	
	stro, ovvero nominare un Revisore legale dei conti o una so-	
	cietà di revisione iscritti nell'apposito registro.	
	13.5 I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni	
	del Consiglio Direttivo. Alle riunioni dell'Organo di Con-	
	trollo si applicano le disposizioni dell'art. 10 del presen-	
	te statuto, in quanto compatibili.	
	Articolo 14 - Comitato Tecnico Scientifico	
	14.1 Il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito il "Comita-	
	to") è composto da un minimo di tre membri proposti dal Con-	

	siglio Direttivo e nominati dall'assemblea tra medici specia-	
	listi del rischio eredo-familiare associato alle varianti pa-	
	togenetiche dei geni BRCA1/2 e/o altri varianti patogeneti-	
	che con caratteristiche simili, italiani e/o stranieri di	
	provata esperienza e competenza nel campo o da professioni-	
	sti di alto profilo e competenza nell'ambito delle attività	
	svolte dall'Associazione.	
	I membri del Comitato restano in carica tre esercizi e posso-	
	no essere riconfermati.	
	14.2 Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presiden-	
	te dell'Associazione lo ritenga necessario o che ne sia fat-	
	ta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.	
	Il Comitato Tecnico scientifico è convocato dal Presidente	
	della Associazione o da un altro membro del Consiglio Diret-	
	tivo da questi delegato, mediante messaggio di posta elettro-	
	nica, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luo-	
	go (fisico o virtuale) della riunione e l'elenco degli argo-	
	menti da trattare da inviarsi almeno sette giorni prima del-	
	la riunione o, nei casi di urgenza almeno quarantotto ore	
	prima.	
	Le adunanze del Comitato e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti	
	i membri in carica e il Presidente dell'Associazione o un	
	membro del Consiglio Direttivo da questi delegato.	
	14.3 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Tecni-	

	co scientifico è richiesta la presenza di almeno la metà dei	
	membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti;	
	in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.	
	Delle deliberazioni del Comitato Tecnico scientifico si redige	
	processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto	
	verbalizzante.	
	Le sedute del Comitato Tecnico scientifico sono presiedute	
	dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da un	
	membro del Consiglio Direttivo da questi delegato. Le riunioni	
	del Comitato Tecnico scientifico si possono svolgere anche	
	mediante mezzi di telecomunicazione, alle medesime seguenti	
	condizioni previste per le riunioni del Consiglio.	
	14.4 Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni consultive	
	e propositive per il Consiglio Direttivo; in particolare il	
	Comitato:	
	- aggiorna periodicamente il Consiglio Direttivo sull'attività	
	di studio e divulgazione scientifica delle conoscenze inerenti	
	l'BRCA1 BRCA2 e in genere il rischio eredo familiare, nonché	
	sulle altre patologie o tematiche connesse all'oggetto sociale	
	dell'Associazione;	
	- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad	
	esso sottoposti dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea;	
	- esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati	
	conseguiti dalle iniziative attuate dalla Associazione;	

	- supporta e collabora alle attività divulgative di carattere scientifico dell'Associazione per promuovere la conoscenza sui temi di interesse dell'Associazione.	
	Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.	
	14.5 Il Comitato Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.	
	Articolo 15 - Collegio dei Probiviri	
	15.1 L'Assemblea può nominare il Collegio dei Probiviri composto da tre componenti scelti tra gli associati che non ricoprano cariche associative.	
	15.2 Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è presieduto dal componente più anziano e ha la funzione di dirimere eventuali contestazioni che insorgano tra associati o fra questi e gli organi dell'Associazione per motivi attinenti al rapporto associativo salvo quanto previsto nel precedente articolo. I suoi membri sono rieleggibili e restano in carica cinque esercizi.	
	Articolo 16 - Compensi per le Cariche sociali	
	16.1 Ai Consiglieri, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, il tutto nel rispetto dei limiti di cui all'arti-	

	colo 8 del D. Lgs. 117/2017.	
	16.2 L'Associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di	
	legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere ag-	
	giornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumen-	
	ti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti	
	ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ai	
	dirigenti nonché agli associati.	
	Articolo 17 - Esercizio Finanziario -	
	Bilancio - divieto di ripartizione	
	17.1 L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il	
	1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.	
	Per ogni esercizio entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo	
	sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio consun-	
	tivo relativo all'esercizio finanziario e il bilancio preven-	
	tivo relativo all'esercizio in corso. I bilanci devono esse-	
	re depositati entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi	
	dell'art. 48 del D. Lgs. 117/2017.	
	17.2 Il Consiglio Direttivo, redigerà il bilancio in confor-	
	mità all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017, documentando il carat-	
	tere secondario e strumentale delle attività diverse nella	
	relazione di missione o in calce al rendiconto e, al supera-	
	mento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D. Lgs.	
	117/2017, predisporrà, altresì, il bilancio sociale da sotto-	
	porre all'approvazione da parte dell'Assemblea unitamente al	
	bilancio di esercizio. Il Bilancio sociale sarà redatto e de-	

	positato in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del D.	
	Lgs. 117/2017.	
	17.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendi-	
	te, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per	
	lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusi-	
	vo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di u-	
	tilità sociale.	
	17.4 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiret-	
	ta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaborato-	
	ri, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di sciogli-	
	mento individuale del rapporto associativo.	
	Articolo 18 - Libri sociali	
	18.1 I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:	
	a) il libro degli Associati;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assem-	
	blee;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consi-	
	glio Direttivo;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo	
	di controllo, se nominato;	
	e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comita-	
	to Tecnico Scientifico e di eventuali altri organi sociali)	
	18.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a	

	cura del Consiglio Direttivo, i libri di cui alle lettere d)	
	ed e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.	
	Articolo 19 - Sostenitori	
	19.1 Sono Sostenitori coloro - persone fisiche o enti - che	
	sostengono l'Associazione mediante apporti rientranti tra	
	quelle indicate al precedente articolo 6.	
	I Sostenitori non sono soci dell'associazione e non godono	
	pertanto dei diritti e doveri di cui al precedente articolo	
	5.	
	Articolo 20 - Volontari e attività di volontariato	
	20.1 L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgi-	
	mento delle proprie attività.	
	20.2 I Volontari sono persone che per loro libera scelta	
	svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favo-	
	re della comunità e del bene comune mettendo a disposizione	
	il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività de-	
	ve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito,	
	senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente	
	per fini di solidarietà.	
	20.3 L'attività dei Volontari non può essere retribuita in	
	alcun modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione sol-	
	tanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizio-	
	ni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa nel Re-	

	golamento Interno dell'Associazione. Sono in ogni caso vieta-	
	ti rimborsi spese di tipo forfettario.	
	20.4 La qualifica di Volontario è incompatibile con qualsia-	
	si forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con	
	ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'ente di cui il	
	volontario è associato o tramite il quale svolge la propria	
	attività volontaria.	
	20.5 Tutti i Volontari devono essere assicurati contro gli	
	infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'atti-	
	vità di volontariato, nonché per la responsabilità civile	
	verso terzi.	
	20.6 I volontari devono essere iscritti in apposito Regi-	
	stro, qualora svolgono la loro attività in modo non occasio-	
	nale.	
	Articolo 21 - Scioglimento	
	21.1 In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liqui-	
	dazione del patrimonio secondo le norme di legge.	
	Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'as-	
	semblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà	
	chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquida-	
	tori.	
	21.2 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione,	
	il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo	
	dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	

e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri

	Enti del Terzo Settore con finalità analoghe secondo le di-	
--	---	--

	sposizione dell'organo associativo competente o in mancanza	
--	---	--

	alla Fondazione Italia Sociale.	
--	---------------------------------	--

	Articolo 22 - Rinvio	
--	----------------------	--

	22.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono	
--	--	--

	le norme del codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e successi-	
--	--	--

	ve modificazioni ed integrazioni nonché di ogni altra legge	
--	---	--

	vigente in materia.	
--	---------------------	--

In Originale Firmato: Maria Campanella - Mercurio Paolo Dra-
--

gonetti notaio	
----------------	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

[illegible]